



*Ministero della cultura*

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO  
NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

*Al* Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza  
Energetica  
Direzione Generale Valutazioni Ambientali  
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS  
[va@pec.mite.gov.it](mailto:va@pec.mite.gov.it)

*Class* 34.43.01 fasc. SS-PNRR 8.39.4/2021  
ex fasc. DG-ABAP\_SERV.V 209.65.1/2021

*Oggetto:* **[ID\_VIP: 7541]** Comune di Ascoli Satriano (FG): progetto per la realizzazione di un impianto agrofotovoltaico e relative opere di connessione, composto da circa 31,035 MW, sito nel comune di Ascoli Satriano in località "Flamia".  
Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D. lgs. 152/2006  
**Proponente:** Lightsource Renewable Energy Italy SPV 2 S.r.l.  
**Parere tecnico-istruttorio MiC**

*e.p.c.a.* Ufficio di Gabinetto del Ministro della Cultura  
[udcm@pec.cultura.gov.it](mailto:udcm@pec.cultura.gov.it)  
  
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica  
Commissione tecnica PNRR-PNIEC  
[compniec@pec.mite.gov.it](mailto:compniec@pec.mite.gov.it)  
  
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio  
per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia  
[sabap-fg@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-fg@pec.cultura.gov.it)

**VISTO** il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59".

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

**VISTO** il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei Beni culturali e del paesaggio" e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTA** la Legge 24 giugno 2013 n. 71, art. 1, commi 2 e 3, recante il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di "Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo";

**VISTO** il Decreto Legge 31 maggio 2014, n. 83, concernente "Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo", convertito con modificazioni in Legge 29 luglio 2014, n. 106;



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401

PEC: [ss-pnrr@pec.cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@pec.cultura.gov.it)

PEO: [ss-pnrr@cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@cultura.gov.it)

**VISTO** il D.P.C.M. n. 171 del 29 agosto 2014 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministero e dell'Organismo indipendente di valutazione delle performance, a norma dell'art.16 comma 4 del decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014 n. 89" pubblicato sulla G.U.R.I n. 274 del 25 novembre 2014;

**VISTO** il D.M. 27 novembre 2014, concernente "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo" registrato alla Corte dei Conti il 19/12/2014 al foglio 5624;

**VISTO** il Decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo n.44 del 23 gennaio 2016, recante "Riorganizzazione del ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208", registrato dalla Corte dei Conti 29 febbraio 2016, n.583 del registro dei Provvedimenti, e pubblicato in G.U.R.I. l'11 marzo 2016, Serie Generale n.59, ed entrato in vigore il 26 marzo 2016;

**VISTO** quanto già disciplinato con il D.M. del 23.01.2016, n. 44, "Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo" che prevede l'istituzione delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, in vigore dall'11.07.2016;

**VISTO** il Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 86, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità". (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), con il quale tra l'altro l'ex Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha assunto la nuova denominazione di "Ministero per i beni e le attività culturali", così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 254 del 17/07/2018, prot. n. 22532;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019, n. 76, pubblicato sulla G.U. 184 del 07/08/2019, entrato in vigore il 22/08/2019, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance";

**VISTO** l'articolo 1, comma 16, del Decreto Legge 21 settembre 2019, n. 104, recante "*Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*" (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali", così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908;

**VISTO** il DPCM n. 169 del 2 dicembre 2019, recante "*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di*



*valutazione della performance*”, pubblicato nella G.U. ser. Gen. N. 16 del 21 gennaio 2020;

**VISTO** il DM del Mibact 28 gennaio 2020, n. 21, recante *“Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”*;

**VISTI** gli articoli 2 e 6, comma 1, del decreto legge 1° marzo 2021, n. 22 recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”* (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021), convertito in legge, con modificazioni (L. n. 55/2021), ai sensi del quale il *“Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare”* e il *“Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”* sono rispettivamente ridenominati: *“Ministero della Cultura”* e *“Ministero della Transizione ecologica”*;

**VISTO** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni recante *“Norme in materia ambientale”*;

**VISTO** che l’allora Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l’architettura e l’arte contemporanee (PBAAC) ha collaborato con l’allora Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare alla redazione delle *“Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D. Lgs 152/2006 e s.m.i.”* (Rev. 4 del 03/12/2013 <https://va.mite.gov.it/IT/ps/DatiEStrumenti/Modulistica> );

**CONSIDERATO** quanto descritto nelle suddette *“Specifiche tecniche”*, oggetto anche della Circolare n. 5 del 15/01/2014 dell’allora Direzione generale PBAAC, resa pubblica sul relativo sito istituzionale all’indirizzo: [www.dgabap.beniculturali.it](http://www.dgabap.beniculturali.it), sezione *“Normativa”*, paragrafo *“Archivio normativa”*;

**CONSIDERATO** quanto previsto nella Circolare dell’allora Direzione generale PBAAC n. 5/2020 del 19/03/2010, *“Procedure di competenza della Direzione generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici”*, pubblicata sul sito istituzionale all’indirizzo: [www.dgabap.beniculturali.it](http://www.dgabap.beniculturali.it), sezione *“Normativa”*, paragrafo *“Archivio normativa”*;

**CONSIDERATO** quanto previsto nella Circolare dell’allora Direzione generale PBAAC n. 6/2020 del 19/03/2010, *“Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di VIA, VAS e progetti sovraregionali o transfrontalieri –Disposizioni per la presentazione delle istanze e della relativa documentazione progettuale”*, pubblicata sul sito istituzionale all’indirizzo: [www.dgabap.beniculturali.it](http://www.dgabap.beniculturali.it), sezione *“Normativa”*, paragrafo *“Archivio normativa”*;

**CONSIDERATO** quanto previsto nella Circolare dell’allora Direzione generale PBAAC n. 3/2016 del 12/01/2016, *“Procedure di valutazione di piani, programmi, opere e interventi di competenza della Direzione generale BeAP in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli uffici centrali e periferici”*, pubblicata sul sito istituzionale all’indirizzo: [www.dgabap.beniculturali.it](http://www.dgabap.beniculturali.it), sezione *“Normativa”*, paragrafo *“Archivio normativa”*;

**VISTO** il Decreto Interministeriale 24 dicembre 2015, pubblicato sulla GU n.16 del 21/01/2016, sottoscritto dall’allora Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l’allora Ministro dei beni e delle attività



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401

PEC: [ss-pnrr@pec.cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@pec.cultura.gov.it)

PEO: [ss-pnrr@cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@cultura.gov.it)

culturali e del turismo, recante “Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”;

**VISTO** il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il “riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

**VISTO** il Decreto Ministeriale 10 settembre 2010, recante “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;

**VISTO** il Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, recante “*Governance* del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021;

**VISTO** il Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021, che all'art. 25 comma 1 lettera b) punto 2) ha escluso l'applicazione dell'art. 10-*bis* della L. 241/1990 per i procedimenti di cui all'art. 6 commi 6, 7 e 9 e all'art. 28 del D. Lgs 152/2006;

**CONSIDERATO** che, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) all'art. 25 del D. lgs. N. 152 del 2006, con il nuovo comma 2-*quinquies*, “il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura comprende l'autorizzazione di cui all'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica”, dovendosi qui intendere esteso il riferimento al “competente direttore generale del Ministero della cultura” all'intervenuto competente Direttore Generale della Soprintendenza speciale per il PNRR, come indicato dall'art. 36, comma 2-*ter*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;

**VISTO** che il succitato Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 all'art. 25 comma 1 lettera b) 2) ha escluso dall'applicazione dell'art. 10-*bis* della L.241/1990 i procedimenti di cui all'art. 6 commi 6, 7 e 9 e all'art. 28 del D.Lgs 152/2006;

**VISTO** l'Atto di indirizzo del Ministro della Cultura, con il quale sono state individuate le priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2022, con proiezione triennale 2022-2024, emanato con D.M. rep. n.26 del 21 gennaio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 2 febbraio 2022, n. 226;

**VISTO** l'art. 36, comma 2 *ter*, del Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29/06/2022, recante “Ulteriori misure urgenti per



l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", secondo cui "La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della Cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti";

**CONSIDERATO** che, sulla base di tale disposizione, nel procedimento di cui trattasi, per il Ministero della Cultura la competenza è trasferita dalla Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza Speciale per il PNRR;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 luglio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 14/07/2022 con n. 1870, con il quale, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., è stato conferito al Dott. Luigi La Rocca l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio e della Soprintendenza Speciale per il PNRR;

**VISTO** il correlato contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 07 luglio 2022;

**VISTO** il decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*" con cui il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di "*Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica*";

**VISTO** il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.", convertito, con modificazioni, con la legge 21 aprile 2023, n. 41;

---

**PREMESSO** che la Lightsource Renewable Energy Italy SPV 2 S.r.l., con nota acquisita al prot. DG-ABAP Serv.V n. 33669 del 07/10/2021, perfezionata in ultimo con nota acquisita al prot. DG-ABAP Serv.V n. 20743 del 01/06/2022, ha presentato istanza per l'avvio del procedimento in epigrafe, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

**CONSIDERATO** che l'allora Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) Direzione Generale Valutazioni Ambientali, con nota prot. n.83339 del 05/07/2022, acquisita al prot. DG-ABAP Serv.V n.25292 del 06/07/2022, ha comunicato la procedibilità dell'istanza, la pubblicazione della documentazione e il responsabile del procedimento, e che la documentazione è stata resa disponibile alla consultazione sul sito web del MiTE all'indirizzo

<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8102/11930>

**CONSIDERATA** la nota prot. n.1498-P del 13/07/2022 con la quale la scrivente Soprintendenza Speciale ha provveduto all'avvio della procedura in esame con la richiesta del parere endoprocedimentale alla Soprintendenza ABAP per le province di Barletta Andria Trani e Foggia, e con la richiesta del contributo istruttorio al Servizio II della DG ABAP;



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

**CONSIDERATO** che la Soprintendenza ABAP per le province di Barletta Andria Trani e Foggia con nota prot. n. 8580 del 01/08/2022, acquisita dalla scrivente con prot. n.2086-A del 02/08/2022, esaminata la documentazione di progetto pubblicata sul portale web del MASE ha trasmesso le proprie valutazioni;

**CONSIDERATO** che il Servizio II della DG-ABAP, con nota prot. n. 3023-I del 05.09.2022 ha inviato il proprio contributo istruttorio;

**CONSIDERATO** che, a seguito della nuova consultazione pubblica, la scrivente, con nota prot. 14065-P del 11/07/2023, ha richiesto alla Soprintendenza ABAP per le province di Barletta Andria Trani e Foggia di esprimere il proprio parere di competenza, e ai Servizi II e III della DG ABAP di fornire il proprio contributo istruttorio;

**CONSIDERATO** che la Soprintendenza ABAP per le province di Barletta Andria Trani e Foggia con nota prot. n. 10713-P del 05/10/2023, acquisita con dalla scrivente con prot. 22729-A del 05/10/2023, esaminata la documentazione integrativa fornita dal Proponente e pubblicata sulla piattaforma web del MASE, ha trasmesso il proprio parere endoprocedimentale di competenza;

**CONSIDERATO** che la Soprintendenza ABAP per le province di Barletta Andria Trani e Foggia con nota prot. 11155 del 16.10.2023 ha integrato il precedente parere endoprocedimentale;

**CONSIDERATO** che il Servizio II-Scavi e tutela del patrimonio archeologico della DG-ABAP, con nota prot. n. 23900 del 16/10/2023 ha inviato il proprio contributo istruttorio;

**CONSIDERATO** che il progetto in esame prevede la realizzazione di un impianto agrivoltaico, di potenza pari a 31,035 MWp su un'estensione complessiva catastale di circa 43,14 ha, suddiviso in più aree dislocate in località "Flamia" del comune di Ascoli Satriano e suddivise in due gruppi distanti circa 5,5 km l'uno dall'altro: uno ad est denominato "Ascoli 1", composto da due campi di estensione 7,15ha e 15,64 ha, ed uno ad Ovest denominato "Ascoli 2", composto da tre campi di estensione 5,67ha, 7,07 e 6,54 ha, connessi, per il tramite di una nuova sottostazione elettrica, alla Stazione Elettrica Terna denominata "Valle" collocata in una posizione intermedia tra i due gruppi di campi fotovoltaici;


**CONSIDERATO** che il progetto prevede tra l'altro:

- l'installazione di n. 53.508 pannelli fotovoltaici di potenza nominale unitaria pari a 580 W, per una capacità complessiva di circa 31,035 MW, che saranno installati su strutture di sostegno di tipo mover monoassiali, con sostegno di tipo a pali infissi, distribuiti in 11 sottocampi, con 2058 stringhe da 26 moduli fotovoltaici ciascuna, altezza massima pari a 4m,
- 11 cabine di trasformazione inverter, ognuna della superficie di circa 50 mq (dimensioni 10 x 5 x 3 metri circa),
- 2 cabine BT e sala di controllo, ognuna della superficie di circa 75 mq (dimensioni 15 x 5 x 3 metri circa),
- 2 di cabine di raccolta MT, ognuna della superficie di circa 50 mq (dimensioni 10 x 5 x 3 metri circa),
- 2 magazzini, ognuno della superficie di circa 150 mq (dimensioni 15 x 10 x 4 metri circa);
- Collegamento, mediante un cavidotto in media tensione interrato lunghezza 7900 m, all'ampliamento della Stazione Elettrica di Terna SpA denominata "Valle", previo innalzamento della tensione a 150 kV mediante Sottostazione da realizzarsi e oggetto del presente progetto. La sottostazione elettrica sarà realizzata nelle



immediate vicinanze dell'impianto, sarà condivisa con altri produttori, e conetterà l'impianto in oggetto in modalità antenna a 150 kV su uno stallo predisposto della SE;

- connessione dell'impianto presso la Stazione Elettrica di Terna SpA denominata "Valle, previa realizzazione del raddoppio del cavo AT 150 kV di collegamento tra la S.E. 150 kV "Valle", la S.E. 150 kV "Camarelle" e la S.E. 30/150 kV "Deliceto" in agro di Deliceto (FG), lunghezza 26 km;
- realizzazione di un oliveto intensivo con piante di olivo della varietà FS17, resistente alla *Xylella fastidiosa*, lungo la recinzione dell'impianto con essenze tipiche della vegetazione mediterranea;
- la edificazione di un prato permanente stabile che consentirà l'allevamento di ovini da carne e l'installazione di arnie;



L'impianto ID 7541. Elaborazione su base GIS con rappresentazione di vincoli, buffer (fonte: SS-PNRR). Due campi del gruppo occidentale "Ascoli 2" sono inclusi nel buffer di 500mt ex art.20 del D.Lgs 199/2021, come da ultimo modificato con DL 13/2023.

**CONSIDERATO** che le aree oggetto di intervento risultano ricadere interamente in "Zona E – Territorio agricolo" del Piano Urbanistico Generale del Comune di Ascoli Satriano;

**CONSIDERATO** che due dei campi del raggruppamento ovest denominato "Ascoli 2", sono inclusi nel buffer di 500 metri dal Regio Tratturello Foggia-Ascoli-Lavello, dunque escluse dalle aree idonee ai sensi del art. 20 del D.Lgs. 199/2010, così come modificato con l'art. 47 co.1 del D.L. 24 febbraio 2023, n.13;

**CONSIDERATO** che i campi fotovoltaici previsti e i relativi cavidotti di connessione interferiscono direttamente con i seguenti beni appartenenti al patrimonio culturale:

#### **Beni culturali**

- 1) Regio tratturello Cervaro Candela Sant'Agata (attraversato) - Bene culturale DM 22/12/1983
- 2) Regio tratturello Foggia Ascoli Lavello (attraversato con sovrapposizione per 6100 m) - Bene culturale DM 22/12/1983

**CONSIDERATO** che i cavidotti di connessione tra i due gruppi, la nuova SSE e la Stazione Terna sono lunghi complessivamente circa 7900 metri, e **si sovrappongono in buona parte, cioè per circa 6100 metri, al tracciato del Regio Tratturello Foggia-Ascoli-Lavello**, dunque interferendo direttamente con bene sottoposto a tutela ai sensi della Parte seconda del D.Lgs 42/2004;

**CONSIDERATO** che il cavidotto per il raddoppio del cavo AT 150 kV di collegamento tra la S.E. 150 kV “Valle”, la S.E. 150 kV “Camarelle” e la S.E. 30/150 kV “Deliceto” in agro di Deliceto (FG), interferisce direttamente con i seguenti beni appartenenti al patrimonio culturale:

#### **Beni culturali**

- 1) Regio tratturello Cervaro Candela Sant'Agata (attraversato) - Bene culturale DM 22/12/1983
- 2) Regio tratturello Foggia Ascoli Lavello (attraversato nella sua intersezione con il Regio tratturo Candela Montegentile, poi direttamente intersecato per un segmento di 1360 metri in prossimità dei campi fotovoltaici ID 7541 ovest) - Bene culturale DM 22/12/1983

#### **Beni paesaggistici**

- 1) Torrente Carapelle e Calaggio (attraversato) art. 142 c. 1 lett. c)
- 2) Villa romana di età imperiale in località Giardino (l'area sottoposta a tutela è delimitata dalla stradina interpodereale sotto la quale passa il cavidotto) art. 142 c. 1 lett. m)
- 3) Regio tratturo Candela Montegentile (è affiancato, a poca distanza; dunque non interferisce direttamente ma è interno al buffer)

**CONSIDERATO** che nella stessa area buffer tra gli UCP-Testimonianze della stratificazione insediativa, si rileva la presenza dei seguenti beni storico-culturali:


- nelle immediate adiacenze dell'impianto situato al foglio 97 è presente: verso sud-ovest, Masseria Flamia e, verso sud-est, Masseria Vassallo, a sua volta vicina all'omonima Posta di Vassallo e Villa Flamia;
- nell'intera area buffer sono presenti: Masseria Capaciotti, Posta S. Clotilde, Masseria Gubito, Masseria Posta Carrera, Posta Pitarro, Masseria san Carlicchio, Posta Casella, Posta Capaciotta, Fontana Cerasa, Masseria Pandisci, Masseria Perillo, Masseria Valle Cannella, Masseria Belmonte, Masseria Salatti, Masseria San Carlo già Masseria della Mendola con chiesa e fabbricati annessi, Masseria Piscitelli e annessi, Masseria Carcagnella, Posta di Forcone, Piano di Sepa e Salvetere;

**CONSIDERATO** che la sezione dell'impianto al foglio 97 risulta molto vicino verso nord - est (in direzione sud) alla strada a valenza paesaggistica SS89, mentre la sezione dell'impianto al foglio 95 risulta vicino verso sud - est alla strada a valenza paesaggistica SP82;

**CONSIDERATO** che, con riferimento agli Obiettivi di qualità previsti dal PPTR (allegato 5.4 Ambito Paesaggistico “Ofanto”, figura Territoriale 4.2 “La media valle dell’Ofanto”), rispetto alla Struttura e componenti antropiche e storico-culturali le direttive mirano a favorire azioni di tutela per *“salvaguardare l'integrità, le trame e i mosaici*



colturali dei territori rurali di interesse paesaggistico che caratterizzano l'ambito», per “conservare e valorizzare l'edilizia e i manufatti rurali storici diffusi e il loro contesto di riferimento attraverso una conversione multifunzionale dell'agricoltura”, per “valorizzare i sistemi dei beni culturali nel contesti agro ambientali”;



Il cavidotto con cavo AT 150 kV di collegamento tra la S.E. 150 kV “Valle”, la S.E. 150 kV “Camarelle” e la S.E. 30/150 kV “Deliceto” in agro di Deliceto (FG). Elaborazione su base GIS con rappresentazione di vincoli, buffer (fonte: SS-PNRR).

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 89 comma 1 lettera b2) delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente PPTR, sono considerati interventi di rilevante trasformazione ai fini dell'applicazione della procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica, tutti gli interventi assoggettati dalla normativa nazionale e regionale vigente a procedura di VIA, e che l'art. 91, comma 1, delle citate NTA del PPTR sancisce che “Con riferimento agli interventi di rilevante trasformazione del paesaggio di cui all'art. 89 co. 1 lett. b2, **oggetto dell'accertamento è anche la verifica del rispetto della normativa d'uso di cui alla sezione C2 delle schede d'ambito**”;

**CONSIDERATO** che un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile con tecnologia solare fotovoltaica e sistema di accumulo integrato, con le dimensioni e l'articolazione territoriale simile a quello in valutazione è assolutamente identificabile come intervento di rilevante trasformazione dei luoghi, al netto dell'attività aggiuntiva agri-solare, stanti anche le rilevanti dimensioni dell'impianto, così come sancito più recentemente anche dalla Sentenza del TAR LECCE n. 322 del 10 marzo 2023, con la quale si stabilisce che non vi siano “.... elementi normativi o regolamentari per ritenere che gli impianti agri-voltaici (o agro-voltaici), sia pur con il suddetto favor

legislativo, non debbano rispettare i valori paesaggistici, ambientali e rurali tutelati da norme costituzionali, statali e regionali, anche in base al noto principio in base al quale la legge tam dixit quam voluit.”;

**TENUTO CONTO** che il PPTR favorisce la concentrazione degli impianti eolici e fotovoltaici e delle centrali a biomassa nelle aree produttive pianificate disincentivando la localizzazione di centrali fotovoltaiche a terra nei paesaggi rurali, e che l’impianto proposto non si sottrae in termini assoluti alle indicazioni del PPTR;

**CONSIDERATO** quanto previsto anche in relazione agli impianti fotovoltaici dallo SCENARIO STRATEGICO SEZ.C2 GLI OBIETTIVI DI QUALITA’ PAESAGGISTICA E TERRITORIALE - A.3 Struttura e componenti antropiche e storico – culturali A.3.3 componenti visivo percettive:

Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale d’Ambito	Normativa d’uso	Normativa d’uso
<p>3. Valorizzare i paesaggi e le Figure territoriali di lunga durata.</p>	<p><b>Indirizzi</b></p> <p><i>Gli Enti e i soggetti pubblici, nei piani e nei programmi di competenza, nonché i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale devono tendere a:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- salvaguardare e valorizzare le componenti delle figure territoriali dell’ambito descritte nella sezione B.2 della scheda, in coerenza con le relative Regole di riproducibilità (sezione B.2.3.1);</li> </ul>	<p><b>Direttive</b></p> <p><i>Gli Enti e i soggetti pubblici, nei piani e nei programmi di competenza, nonché i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-impediscono le trasformazioni territoriali (nuovi insediamenti residenziali turistici e <b>produttivi</b>, nuove infrastrutture, rimboschimenti, <b>impianti tecnologici e di produzione energetica</b>) che alterino o compromettano le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura delle figure territoriali; individuano gli elementi detrattori che alterano o interferiscono con le componenti descritte nella sezione B.2 della scheda, compromettendo l’integrità e la coerenza delle relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche, ecologiche, e ne mitigano gli impatti;</li> </ul>

**CONSIDERATO** che la Regione Puglia con la Determinazione del Dirigente Servizio Ecologia Regione Puglia del 6 giugno 2014, n. 162 - **Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale. Regolamentazione degli aspetti tecnici e di dettaglio**, pubblicata Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 83 del 26.06.2014, emanata a seguito della D.G.R. 2122/2012, ha definito una specifica metodologia di analisi degli impatti cumulativi, ampliando di fatto le analisi necessarie indicate dal DM del 10 settembre 2010 “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti”;

**CONSIDERATO** che nella suddetta Determinazione Dirigenziale in particolare viene richiesto che la valutazione paesaggistica di un impianto dovrà considerare le interazioni dello stesso con l’insieme degli impianti presenti nel territorio di riferimento (Area Vasta di Indagine – AVI) sotto il profilo della vivibilità, della fruibilità, e della sostenibilità che la trasformazione dei progetti produce sul territorio in termini di prestazioni, dunque anche di detrimento della qualificazione e valorizzazione dello stesso [cfr. pagg 8-9 del § “II - Tema: impatto sul patrimonio culturale e identitario” della D.D. del Servizio Ecologia n. 162/2014 "Indirizzi per l’integrazione procedimentale e per




la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale – regolamentazione degli aspetti tecnici”].

**CONSIDERATO** che per la valutazione degli impatti cumulativi gli impianti, come indicato al punto 2 della suddetta Determinazione, “vanno considerati unitamente alle rispettive opere di connessione. Con riferimento a queste ultime, occorre tener presente che (...) le cabine primarie di trasformazione AT/MT e le stazioni di trasformazione AAT/AT, non essendo peraltro incluse nei piani di sviluppo della RTN in quanto opere di connessione solidali all’impianto, rappresentano un crescente fattore di consumo del suolo, impatto visivo (...). Dette tipologie di opere di connessione, pertanto, devono essere accuratamente analizzate nella valutazione degli impatti cumulativi.”

**CONSIDERATO** che il carico degli impatti cumulativi analizzati e computati secondo i criteri metodologici delineati nella sopra citata Determinazione della Regione Puglia, in considerazione dell’altissimo numero di impianti già esistenti, autorizzati o con procedure in fase di istruttoria VIA in corso presenti nell’AVIC e nell’AVA, **risulta insostenibile** con riguardo:

al **Tema I: impatto visivo cumulativo**, per “il cumulo derivante dalla contemporanea percezione dell’impianto oggetto di valutazione con gli altri impianti del dominio”, e per “l’effetto cumulativo sequenziale derivante dalla percezione dell’impianto proposto assieme ad altri impianti in sequenza temporale dinamica”;

al **Tema II: impatto su patrimonio culturale e identitario**, in quanto il cumulo prodotto dagli impianti presenti nella unità di analisi, definita dalle figure territoriali del PPTR contenute nel raggio di 3 km dall’impianto proposto, interferisce con le regole di riproducibilità delle stesse invariati (come enunciate nella sezione B delle Schede degli Ambiti Paesaggistici del PPTR, interpretazione identitaria e statutaria);



Elaborazione GIS in cui sono rappresentati gli impianti fotovoltaici ed eolici in esercizio, autorizzati e in fase di valutazione (fonte: SS-PNRR)



**VISTO** il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e in particolare l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;

**VISTO** il citato art. 12 in cui al comma 7 prevede che gli impianti alimentati da fonti rinnovabili possono essere *ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici e che nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale;*

**VISTO** il citato art. 12 in cui il comma 10 prevede l'approvazione in Conferenza unificata, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con l'allora Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e l'allora Ministro per i beni e le attività culturali, di linee guida per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e **in particolare per assicurare un corretto inserimento degli impianti nel paesaggio;**

**CONSIDERATO** il D.M. 10.09.2010 recante *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con l'allora Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con l'allora Ministero per i beni e le attività Culturali;

**CONSIDERATO** che le *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*, di cui al punto precedente sono state redatte al fine *di facilitare un contemperamento fra le esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle di tutela dell'ambiente e di **conservazione delle risorse naturali e culturali** nelle attività regionali di programmazione ed amministrative;*

**CONSIDERATO** che le Linee guida di cui al punto precedente dichiarano l'esigenza di *salvaguardare i valori espressi dal paesaggio e direttamente tutelati dall'art. 9, comma 2, della Costituzione, nell'ambito dei principi fondamentali e dalla citata Convenzione europea del paesaggio;*

**CONSIDERATO** quindi che è necessario verificare e valutare l'incidenza delle trasformazioni introdotte da tutti gli impianti sulle figure territoriali del PPTR contenute nell'Area Vasta di Indagine e che il cumulo prodotto dagli impianti presenti e autorizzati nell'AVI non interferisca con le *regole di riproducibilità delle invarianti strutturali* come indicate e descritte nella Sezione B delle Schede degli Ambiti paesaggistici del PPTR;

**CONSIDERATO** che l'intervento proposto deve essere effettuato nel rispetto dei relativi obiettivi di qualità degli ambiti paesaggistici interferiti così come dettato dal PPTR sezione C2- *Scenario strategico d'ambito: gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale*, nello specifico rispettando la *normativa d'uso* (gli indirizzi e le direttive) dettate per ogni *ambito di paesaggio* interessato;

**RITENUTO** di condividere e fare proprie tutte le puntuali analisi e le valutazioni espresse dalla competente Soprintendenza ABAP per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia con il suddetto parere endoprocedimentale, dove il territorio interessato dall'impianto di cui trattasi è stato analizzato con riferimento al paesaggio nella sua unitarietà come definito nell'art. 131 del Codice dei beni culturali e del paesaggio e nella Convenzione Europea del Paesaggio;

**CONSIDERATO** che il PPTR vigente stabilisce direttive obbligatorie per soggetti pubblici e privati che decidano avviare interventi *“che comportino rilevante trasformazione del paesaggio ovunque siano localizzati”* (art.89 delle NTA del PPTR);

**CONSIDERATO** che l'intervento proposto **contrasta** con la riproducibilità delle invarianti strutturali stabilite nelle Schede d'ambito del PPTR, in particolare in riferimento agli Ambiti paesaggistici interferiti dall'impianto;

**CONSIDERATO** che il notevole impatto cumulativo delle infrastrutture legate all'approvvigionamento di energia da Fonti Energetiche Rinnovabili sul territorio contrasta con le disposizioni in materia di tutela del patrimonio culturale.

**VISTO** l'art. 145 comma 3 del Lgs. 42/2004, secondo il quale *“Le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico, ...”*

**CONSIDERATO** che l'intervento in questione è attuativo del PNIEC che ha anche la natura di Piano di sviluppo economico;

**CONSIDERATO** che la pianificazione energetica regionale della Puglia persegue finalità generali di contemperamento fra le esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle di tutela dell'ambiente e del paesaggio e di conservazione delle risorse naturali e culturali;

**CONSIDERATO** che il *“Rapporto statistico GSE 2020 – Energie da fonti rinnovabili in Italia”* elaborato nell'ambito dell'attività di monitoraggio statistico dello sviluppo delle energie rinnovabili in Italia, affidato al GSE dall'art. 40 Dlgs n. 28/2011 fa emergere che *“la Puglia si conferma la regione italiana caratterizzata dalla maggiore produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici (3.839 GWh, pari al 15,4% del totale nazionale); seguono la Lombardia con il 9,8%, l'Emilia Romagna con il 9,6% e il Veneto con l'8,7%”*, e anche per la produzione eolica detiene il primato nazionale con il 25,6% della produzione eolica nazionale;

**CONSIDERATO** che nel *“Rapporto statistico GSE 2021 – Energie da fonti rinnovabili in Italia”*, si legge che *“la potenza complessiva dei pannelli solari installati in Italia a fine 2021 si concentra per il 45,1% nelle regioni settentrionali del Paese, per il 36,9% in quelle meridionali, per restante il 18,0% in quelle centrali. La Puglia fornisce il contributo maggiore al totale nazionale (13,0%), seguita dalla Lombardia (12,0%) e dall'Emilia Romagna (10,0%)”*, e che tale circostanza rende ineludibile la verifica puntuale in relazione agli impatti cumulativi che l'impianto proposto è destinato a generare nonché la verifica delle pressioni sull'intero sistema paesaggistico e culturale;

**CONSIDERATO** che la Regione Puglia è dotata del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) approvato con Delibera di Giunta regionale n. 176 del 16/02/2015 e pubblicato sul BurP n. 40 del 23/03/2015 e che il *“PPTR persegue, in particolare, la promozione e la realizzazione di uno sviluppo socioeconomico auto-sostenibile e durevole e di un uso consapevole del territorio regionale, anche attraverso la conservazione ed il recupero degli aspetti e dei caratteri peculiari dell'identità sociale, culturale e ambientale, la tutela della biodiversità, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati, coerenti e rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità”* e che le opere in oggetto ricadono nell'Ambito di Paesaggio della Pianura del Tavoliere;

**RITENUTO** necessario richiamare a tal proposito quanto evidenziato nel documento interministeriale relativo alla Strategia Energetica Nazionale (SEN 2017, MATTM e MiSE) del 10 novembre 2017, in particolare Messaggio dei Ministri “...Di grande rilievo per il nostro Paese è la questione della compatibilità tra obiettivi energetici ed esigenze di tutela del paesaggio. Si tratta di un tema che riguarda soprattutto le fonti rinnovabili con maggiore potenziale residuo sfruttabile, cioè eolico e fotovoltaico. Poiché siamo convinti che **la tutela del paesaggio sia un valore irrinunciabile, sarà data priorità all’uso di aree industriali dismesse, capannoni o tetti, oltre che ai recuperi di efficienza degli impianti esistenti.** Tuttavia, queste opzioni non sono sufficienti per gli obiettivi perseguiti. Dunque proponiamo di procedere, con Regioni e amministrazioni che tutelano il paesaggio, alla individuazione di aree, **non altrimenti valorizzabili, da destinare alla produzione energetica**” (cfr. Messaggio del Ministri, SEN 2017);

**RITENUTO** utile richiamare la “filosofia” del PPTR che *nel finalizzare le proprie azioni all’obiettivo di mettere in valore le peculiarità identitarie dei paesaggi della Puglia contribuisce a indicare le potenzialità specifiche per realizzare un modello di sviluppo socioeconomico autosostenibile, attraverso la messa a sistema dei singoli valori patrimoniali: ricomponendone il mosaico, riconoscendo e potenziando l’immagine articolata e plurale dei paesaggi pugliesi; considerando le peculiarità dei fattori identitari e il loro riconoscimento sociale come risorsa per la promozione della progettualità locale;*

**RITENUTO** utile richiamare la Proposta del Piano Nazionale Integrato per l’Energia e Clima che stabilisce che *occorrerà prestare la dovuta attenzione per assicurare la compatibilità tra gli obiettivi energetici e climatici e gli obiettivi di tutela del paesaggio* e che si intendono adottare, *obiettivi e misure che riducano i potenziali impatti negativi della trasformazione energetica su altri obiettivi parimenti rilevanti, quali la qualità dell’aria e dei corpi idrici, il contenimento del consumo di suolo e la tutela del paesaggio;*

**CONSIDERATO** che il progetto proposto non tiene conto degli obiettivi di tutela espressi nel PPTR della Regione Puglia, bensì tiene conto solo di obiettivi energetici e climatici;

**VISTA** la nota prot. n. 23900 del 16/10/2023 con la quale il **Servizio II** della Direzione Generale ABAP, nel concordare con quanto rappresentato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia con i propri pareri endoprocedimentali prot. 10713 del 05.10.2023 e prot. 11155 del 16.10.2023, ha comunicato quanto di seguito riportato:

*In riferimento all’oggetto e a riscontro della nota prot. 14065 dell’11.07.2023 della Soprintendenza Speciale PNRR, esaminata la documentazione progettuale disponibile sulla piattaforma web del MASE e la nota prot. 10713 del 05.10.2023 e prot. 11155 del 16.10.2023 con la quale la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia (nel prosieguo ‘Soprintendenza’), ha espresso le proprie valutazioni di competenza e motivato parere, si comunica quanto segue.*

*Relativamente alla tutela archeologica, la Soprintendenza, esaminata la documentazione progettuale, vista la situazione vincolistica, segnala che il progetto in parola si inserisce nell’ambito della Valle dell’Ofanto, in un territorio dove la scarsità di infrastrutturazione ha permesso la conservazione del paesaggio rurale tradizionale e del relativo sistema insediativo. Entrambi i progetti (agrovoltico con linea di connessione alla SSE e raddoppio del cavo dalla SE “Valle” a “Deliceto”) si innestano, infatti, in un comparto territoriale ad alta significatività archeologica con un’elevata concentrazione di insediamenti dall’età neolitica all’epoca romana. In particolare, i progetti interferiscono con alcuni tratturi della rete armentizia che, nel 2019, per la sua valenza storico-culturale-archeologica ha portato all’iscrizione della transumanza, con tutti i percorsi ad essa associati, nella Lista del Patrimonio Culturale dell’Umanità.*



*L'Ufficio territoriale, nonostante la carenza della documentazione archeologica trasmessa dal proponente - inclusa quella integrativa - e la sua non conformità alle "Linee guida per la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25, comma 13, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50", in base a dati in suo possesso evidenzia, in merito all'impianto agrovoltaiico, l'interferenza con il Tratturello n. 36 "Foggia - Ascoli - Lavello", a cui si sovrappone la linea di connessione per quasi tutta la sua estensione (oltre 5 km); in merito al raddoppio del cavo AT 150 kV di collegamento tra la S.E. 150 kV "Valle", la S.E. 150 kV "Camarelle" e la S.E. 30/150 kV "Deliceto", la Soprintendenza evidenzia l'interferenza con numerose aree di interesse archeologico e con la rete tratturale, in particolare con "il Tratturello n. 38 "Cervaro - Candela - Sant'Agata", attraversato in loc. Mass. San Potito di Ascoli Satriano, il Tratturello n. 36 "Foggia - Ascoli - Lavello", a cui si sovrappone per circa 1,8 km in loc. Posta di Vassallo, dopo averlo attraversato in loc. San Donato, il Tratturello n. 54 "Candela -Montegentile" attraversato in loc. Salvete sempre ad Ascoli Satriano, i quali sono sottoposti a vincolo con DM 22/12/1983", come meglio dettagliato nella citata nota prot. 11155.*

*La Soprintendenza, tenuto conto delle rilevanti criticità paesaggistiche e culturali, ritenendo l'opera non compatibile con la tutela e la conservazione dei valori paesaggistici e culturali dell'area interessata, esprime parere non favorevole alla realizzazione delle opere in progetto.*

*Tutto ciò premesso e considerato, si concorda con il parere negativo espresso dalla competente Soprintendenza alla realizzazione delle opere in parola dato sulla base delle criticità paesaggistiche e culturali, si chiarisce che, per quanto attiene gli aspetti archeologici, nonostante sia stato ritenuto opportuno non attivare la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico a fronte della valutazione complessiva negativa degli impatti del progetto sul patrimonio paesaggistico e culturale, il progetto, in caso di superamento del parere negativo da parte di un'Autorità superiore, rimane soggetto alle disposizioni dell'art. 41, c. 4, del D.Lgs. 36/2023.*

**CONSIDERATA** la valenza storico-culturale-archeologica della rete armentizia nazionale e internazionale, sopra citata, è stata nuovamente e significativamente riconosciuta grazie alla candidatura transnazionale de "La Transumanza" all'UNESCO, presentata nel marzo 2018 da parte dell'Italia, capofila, insieme alla Grecia e all'Austria. Tale candidatura, nel dicembre 2019, ha portato all'iscrizione ufficiale della transumanza, con tutti i percorsi ad essa associati, nella Lista del Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità;

**CONSIDERATO** che sia l'impianto agrovoltaiico con linea di connessione alla SSE che il raddoppio del cavo dalla SE "Valle" a "Deliceto" si innestano in un comparto territoriale ad alta significatività archeologica con un'elevata concentrazione di insediamenti dall'età neolitica all'epoca romana;

**CONSIDERATE** che le diverse criticità ed interferenze con aree di interesse archeologico del progetto della linea elettrica, benché trattasi di un raddoppio di una linea già esistente, tra cui:

- in loc. *Piano d'Amendola* di Deliceto ed Ascoli Satriano la connessione attraversa per oltre 3 km la centuriazione di *Ausculum* ben documentata in bibliografia e ricostruita dalle foto aeree;
- in loc. *San Potito* di Ascoli Satriano il cavo attraversa due aree censite nella *Carta dei Beni Culturali*, la prima relativa a probabile fattoria repubblicana (FG007069) e la seconda pertinente ad un insediamento dell'Età del Bronzo ed Età arcaica (FG007068);
- in loc. *Ischia dei Mulini*, il cavidotto costeggia una villa romana imperiale ben documentata dalle foto aeree (FG000731);
- oltretutto, tutta la viabilità moderna su cui sorge il cavidotto nel tratto compreso tra la SE di Deliceto e la loc. *Ponte Parrozzo*, si sovrappone ad una viabilità di età antica ricostruita sulla base di dati aerofotogrammetrici e topografici;
- in loc. *Cianfurro* al confine con il Comune di Candela, una interferenza con il tracciato di connessione è rappresentata da un'area di frammenti fittili pertinenti ad una fattoria romana (FG007070);
- ugualmente in loc. *Mass. San Mercurio*, si registra una sovrapposizione con un'area pertinente ad un insediamento produttivo di età romana (FG007110);
- così come in loc. *Posta del Duca* (FG007071) dove si registra un'estesa area di frammenti fittili relativa ad una villa di epoca romana;

- nei pressi della Stazione elettrica in loc. *San Donato* il cavidotto in progetto attraversa un insediamento rustico di età repubblicana e tardoantica (FG007083);
- si registra l'interferenza con il già citato Tratturello n. **36** "Foggia – Ascoli – Lavello", che andrebbe a coincidere con l'antica via *Venosa – Herdonia*, prima di attraversare alcune aree di interesse archeologico in loc. *Pozzo della Strada*, dove si riscontrano alcuni edifici residenziali di età repubblicana ed età tardoantica (FG007091, FG007089; FG007091);
- dopo aver attraversato il Tratturello n. **54** "Candela - Montegentile" si registrano due interferenze dirette in loc. *Salvetere*, rappresentate da un villaggio di età arcaica (FG007097) e da un più ampio insediamento protostorico (FG007085).

**CONSIDERATO** che i cavidotti di connessione tra i due gruppi, la nuova SSE e la Stazione Terna sono lunghi complessivamente circa 7900 metri, **e si sovrappongono in buona parte, cioè per circa 6100 metri, al tracciato del Regio Tratturello Foggia-Ascoli-Lavello**, dunque interferendo direttamente con bene sottoposto a tutela ai sensi della Parte seconda del D.Lgs 42/2004;

**CONSIDERATO** che anche il cavidotto di connessione AT *al raddoppio del cavo AT 150 kV di collegamento tra la S.E. 150 kV "Valle", la S.E. 150 kV "Camarelle" e la S.E. 30/150 kV "Deliceto"*, **si sovrappone per circa 1800 metri, al tracciato del Regio Tratturello Foggia-Ascoli-Lavello**, per un tratto già interessato dallo scavo per il cavidotto di connessione interna all'impianto;

**CONSIDERATO** che l'utilizzazione del Regio Tratturello Foggia-Ascoli-Lavello, a sede di cavidotto per linea elettrica per 6100 m determinerebbe una profonda alterazione della valenza culturale del bene e comporterebbe interferenze con le stratificazioni e sedimentazioni storiche;

**CONSIDERATO** che i due campi fotovoltaici si attesterebbero lungo il percorso del Regio Tratturello Foggia-Ascoli-Lavello (che incrocia perpendicolarmente Regio Tratturello Foggia-Ortona-Lavello), pregiudicandone la fruizione paesaggistico-percettiva, in contrasto tra l'altro con l'obiettivo 8: *Valorizzare la fruizione lenta dei paesaggi* del quadro strategico del PPTR, laddove tra gli strumenti indicati per il conseguimento dell'obiettivo, compare anche il seguente punto:

- progettare la riqualificazione e il riuso di una rete tratturale regionale;

**CONSIDERATO** che per gli aspetti archeologici, la realizzazione dell'impianto in valutazione risulta incompatibile anche con le esigenze di tutela archeologica, risultando pregiudizievole alla conservazione del palinsesto archeologico, dal momento che, quantunque conservato in subsidenza, la realizzazione delle diverse tipologie di opere lo altererebbe significativamente;

**RICHIAMATO** anche l'art. 26 comma 2 del D. Lgs. 42/2004 che così recita: "2. *Qualora prima dell'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale risulti che il progetto non è in alcun modo compatibile con le esigenze di protezione dei beni culturali sui quali esso è destinato ad incidere, il Ministero si pronuncia negativamente e, in tal caso, il procedimento di valutazione di impatto ambientale si conclude negativamente.*"

**CONSIDERATO** che l'utilizzazione a sede di cavidotto per linea elettrica del Regio Tratturello Foggia-Ascoli - Lavello, bene culturale sottoposto a tutela in forza del DM del 23 dicembre 1983, determinerebbe una profonda alterazione della valenza culturale del bene e comporterebbe interferenze con le stratificazioni e sedimentazioni storiche;



**RITENUTO** quindi che il progetto in questione non sia in alcun modo compatibile con le esigenze di protezione di tale bene culturale e non sia compatibile con la tutela archeologica, né con la tutela del paesaggio, per tutte le motivazioni sopra espresse, legate in particolare all'interferenza diretta ed indiretta con il Regio Tratturello Foggia-Ascoli-Lavello, del quale verrebbe comunque pregiudicata la fruizione paesaggistico-percettiva;

**VISTA ed ESAMINATA** la documentazione presentata;

**RITENUTO** di condividere il parere endoprocedimentale della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia per le motivazioni di contenuto, e il contributo del Servizio II della Direzione Generale ABAP per gli aspetti di rispettiva competenza;


**CONSIDERATO** che il Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021, all'art. 25 comma 1 lettera *b*) punto 2), apportando modifiche all'art. 6 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, ha escluso, per i procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del medesimo articolo e all'art. 28, l'applicazione dell'art. 10-*bis* della L. 7 agosto 1990, n. 241;

### **QUESTA SOPRINTENDENZA SPECIALE ESPRIME PARERE NEGATIVO**

alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Società Lightsource Renewable Energy Italy SPV 2 S.r.l. per la realizzazione di un impianto agrivoltaico e relative opere di connessione, composto da circa 31,035 MW, sito nel comune di Ascoli Satriano in località "Flamia".

**Tanto si comunica all'Autorità competente ai fini dell'applicazione per la procedura in questione delle disposizioni del sopra richiamato art. 26 comma 2 del D. Lgs 42/2004.**

*Il Responsabile del Procedimento*  
U.O.T.T. n. 7 - Arch. Francesco Eleuteri  
(tel. 06/6723.4831 – [francesco.eleuteri@cultura.gov.it](mailto:francesco.eleuteri@cultura.gov.it))



Il Dirigente del Servizio V DG ABAP  
(Arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA)

Il SOPRINTENDENTE SPECIALE per il PNRR  
(Dott. Luigi LA ROCCA)

